

I. P. A. B.
RESIDENCE
“Salvatore Bellia - S.Luigi Gonzaga - Costanzo Cutore”
(ex Casa di Ospitalità Salvatore Bellia)
(D.P. n. 284 del 24/03/1984 di riconoscimento IPAB)
(D.P. n. 532 del 07/11/2016 di estinzione IPAB)
(Sentenza n. 26 del 08/01/2018 del TAR Catania)

VIA G.B. NICOLOSI N.47
9 5 0 4 7 – PATERNO (CT)
C.F. 80011230879 – TEL. 095.2264628-9 FAX 095.2264630

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 9 DEL 19/02/2019

OGGETTO:	Incarico legale per la difesa passiva dell’Ente innanzi la Corte di Cassazione nel contenzioso IPAB c/Caudullo ed altri.
-----------------	---

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di febbraio in Paternò (CT), nei locali dell’I.P.A.B. “Salvatore Bellia - S.Luigi Gonzaga - Costanzo Cutore”, ex Casa di Ospitalità Salvatore Bellia, siti in Via G.B. Nicolosi n. 47, il Commissario Straordinario Dott. Giovanni Rovito, nominato con D.A. n.2591 Serv.7 IPAB del 03/10/2017 – Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, assistito dal Segretario Direttore, ha proceduto ad adottare la presente deliberazione:

IL SEGRETARIO DIRETTORE

Vista la L. n. 6972 del 17/07/1890 – c.d. “Legge Crispi” contenente norme sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IIPPAB), che trova ancora parziale applicazione in materia di Opere Pie, nel territorio della Regione Siciliana;

Visto il R.D. n. 99 del 05/02/1891 – Approvazione dei regolamenti per l’esecuzione della legge sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;

Vista la L.R. 65/63 – contributi straordinari in favore delle IPAB;

Visto il D.P.R. n. 636 del 30/08/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica beneficenza ed opere pie;

Vista la L.R. 71/82 – contributo alle spese del personale delle IIPPAB;

Vista la L.R. n. 22 del 09/05/1986 – riordino dei servizi socio assistenziali;

Visto il D.P.R.S. 28/03/1987 – regolamento tipo di attuazione dei servizi socio assistenziali;

Vista la L. n. 127 del 17/05/1997 – misure urgenti per lo snellimento degli atti amministrativi di decisione e di controllo;

Vista la L.R. n. 19 del 20/06/1997 - criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale;

Vista La legge 08/11/2000 n. 328 art. 10 che detta i principi per l’inserimento delle ex IIPPAB nella rete dei servizi sul territorio favorendo la trasformazione in Aziende di Servizi alla Persona;

Visto il D.lgs. 04/05/2001 n. 207 di riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IIPPAB), a norma dell'art. 10 della legge 08/11/2000 n. 328;

Considerato che la legge 08/11/2000 n. 328 art. 10 ed il D.lgs. 04/05/2001 n. 207 non trovano applicazione dell'ordinamento regionale siciliano in quanto la Regione Siciliana, a norma dell'art. 14 lettera m) ha potestà legislativa esclusiva in materia di Opere Pie e che a tutt'oggi il legislatore regionale non ha ancora provveduto all'adozione di una norma di riassetto organico in materia di II.P.P.A.B. e che pertanto in Sicilia vige, per quanto compatibile, la L. n. 6972 del 17/07/1890 – c.d. “Legge Crispi”;

Vista la L.R. n. 19 del 22/12/2005, art. 21, comma 14, pubblicata sulla GURS n. 56 del 23/12/2005 inerente il sistema dei controlli degli atti deliberativi adottati dalle IIPPAB della Sicilia;

Vista la L.R. n. 22 del 16/12/2008 art. 14 - commissari straordinari delle IIPPAB;

Visto il D.P. n. 284 del 24/03/1988 col quale l'Assessore Regionale per gli enti Locali dichiara l'IPAB “Casa di Ospitalità Salvatore Bellia di Paternò “ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA” ai sensi dell'art. 1 della Legge 17/07/1890 n. 6972;

Visto il Decreto Presidenziale n. 532 del 07/11/2016 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, su proposta dell'Assessore regionale della Famiglia, visti gli atti prodotti dal Commissario Straordinario, ha decretato l'estinzione dell'IPAB "Salvatore Bellia – S. Luigi Gonzaga – Costanzo Cutore" ai sensi dell'art. 34 della l.r. 22/86;

Visto il ricorso con numero di registro generale n.59 del 2017, proposto dal Comune di Paternò innanzi al TAR di Catania, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del DA Famiglia 1520/Serv7° del 23/06/2016, della Delibera Commissariale IPAB n.49 del 13/07/2016, della Delibera Commissariale n.55 del 03/08/2016, della Delibera Commissariale n.70 del 26/09/2016 e del DPRS n.532 del 07/11/2016;

Visto il D.A. 2591/7 IPAB del 03/10/2017 – con cui l'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha provveduto a nominare il nuovo Commissario Straordinario con il compito di provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente nelle more della definizione del contenzioso con il Comune di Paternò (CT);

Vista la sentenza del TAR Catania n.26 del 08/01/2018 con la quale si è rigettato tutti i punti del ricorso presentati dal Comune di Paternò, confermando in pieno il Decreto Presidenziale n. 532 del 07/11/2016 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, ha decretato l'estinzione dell'IPAB "Salvatore Bellia – S. Luigi Gonzaga – Costanzo Cutore" ai sensi dell'art. 34 della l.r. 22/86;

Visto il ricorso al C.G.A. presentato da parte del Comune di Paternò per l'annullamento e/o la riforma, previa adozione del provvedimento cautelare di sospensione della sua esecutività della sentenza del TAR Catania n.26 del 08/01/2018;

Considerato che nell'udienza dell'11/04/2018 il C.G.A. non si è espresso sulla concessione della sospensiva cautelare richiesta dal Comune di Paternò ed ha rimandato la decisione nel merito alla data del 18/10/2018;

Vista la nota prot.364 del 18/04/2018, trasmessa via PEC, con cui il Commissario Straordinario diffida il Comune di Paternò ad adempiere formalmente e sostanzialmente a quanto disposto con il D.P.R.S. n.532 del 07/11/2016 ed alla successiva sentenza del T.A.R. Catania n.26 del 08/01/2018, provvedendo

nell'immediato al trasferimento del personale di ruolo a tempo indeterminato vincitore di concorso pubblico, dai ruoli dell'IBAB ai ruoli del Comune di Paternò, e nel contempo ad incaricare gli uffici competenti per l'effettuazione dei processi di trasferimento di tutto il patrimonio dell'IPAB al Comune di Paternò;

Visto il verbale del 20/04/2018 sottoscritto dal Sindaco del Comune di Paternò e dal Commissario Straordinario dell'IPAB, con cui nelle more delle risultanze della sentenza di merito del C.G.A., la cui data è stata fissata per il 18/10/2018, il Comune ha chiaramente manifestato interesse ad avere una struttura di accoglienza nell'ambito del territorio e ritenuto inoltre necessario massimizzare e limitare le refluenze scaturenti dall'esecuzione del D.P.R.S n.532 del 07/11/2016 (gravi criticità a carico del bilancio e concreti rischi di dissesto), ha ritenuto opportuno non sospendere l'attività assistenziale, al fine di evitare di depauperare "l'avviamento", consistente nella presenza degli utenti ricoverati assistiti presso l'IPAB da diversi anni;

Considerato che durante tale periodo transitorio volto a favorire il passaggio amministrativo e funzionale al Comune di Paternò delle attività, del patrimonio e del personale, fino alle risultanze della sentenza di merito del C.G.A., occorre assicurare l'ordinaria amministrazione;

Considerato:

- che con separati ricorsi proposti innanzi il Tribunale di Catania, sezione Lavori, le Sig.re dipendenti ed ex dipendenti di ruolo, Caudullo Giuseppa, Ciaramella Virginia, Gulisano Francesca, Lo Bello Concetta, e Rizzo Angela, ritenevano illegittimo l'accordo aziendale del 04/11/1994, sulla base del quale, le parti avevano concordemente stabilito di utilizzare per le ore non compensate, il riposo compensativo, chiedevano il pagamento della somma di € 108.106,70 oltre interessi e rivalutazione per l'espletamento di lavoro straordinario;
- che con comparsa di costituzione e risposta, l'IPAB si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e la condanna delle ricorrenti all'effettuazione della prestazione lavorativa non resa in virtù dell'accordo aziendale sottoscritto o alla restituzione delle somme;
- Con sentenza n.646 del 28/01/2011, il Giudice del Tribunale di Catania sezione Lavoro, respingeva nel merito le domande avanzate ritenendole infondate e compensava tra le parti le spese del giudizio;
- Avverso la predetta sentenza, le Sig.re Caudullo Giuseppa, Ciaramella Virginia, Gulisano Francesca, Lo Bello Concetta, e Rizzo Angela, con ricorso notificato il 16/03/2012 hanno proposto appello, chiedendo l'integrale riforma;
- Con comparsa di costituzione l'IPAB si costituiva in giudizio, chiedendo nel merito il rigetto della domanda;
- Con sentenza n.1440 del 21/12/2017, la Corte d'Appello di Catania ha rigettato anche questa domanda;
- Avverso la predetta sentenza della Corte d'Appello di Catania, le ricorrenti hanno notificato allo studio legale Lo Presti in data 23/01/2019 ricorso innanzi alla Corte di Cassazione;

Vista la nota prot. n.62 del 15/02/2018 con cui l'avv Fabio Lo Presti dichiara di rendersi disponibile ad assumere la difesa dell'Ente, anche dinnanzi alla Corte di Cassazione, sulla base della parcella proposta, per l'importo complessivo di € 7.295,60;

Vista

- La vigente legislazione sulle II.PP.A.B.;
- La l.r. 22/86 che riordina i servizi socio-assistenziali;

Riconosciuta la legittimità del presente provvedimento;

PROPONE

Al Commissario Straordinario per le motivazioni meglio specificate in premessa, e che qui di seguito si intendono integralmente riportate, l'adozione dell'atto de quo con le seguenti statuizioni:

- 1) Di affidare in prosecuzione d'incarico, la difesa passiva degli interessi dell'Ente, all'avv. Fabio Lo Presti patrocinante in Cassazione, con studio legale in via Circonvallazione 525 - Paternò, in conseguenza della sentenza del TAR Catania n.26 del 08/01/2018 che conferma il decreto di estinzione dell'IPAB, relativamente al ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, promosso dalle le Sig.re dipendenti ed ex dipendenti di ruolo, Caudullo Giuseppa, Ciaramella Virginia, Gulisano Francesca, Lo Bello Concetta, e Rizzo Angela, avverso alla sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1440 del 21/12/2017 con cui si rigetta la domanda del pagamento di straordinari per € 108.106,70 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- 2) Di dare atto che la spesa discendete dal presente incarico, indifferibile ed urgente, necessaria alla tutela dell'IPAB e del suo patrimonio graverà, in quanto ad impegno sul capitolo U01.004.0005 "Spese per liti e atti giudiziari" del Bilancio 2019 dell'IPAB "Salvatore Bellia – S. Luigi Gonzaga – Costanzo Cutore" di Paternò (CT) in fase di adozione, dando atto che al momento l'IPAB opera in esercizio provvisorio, in ossequio alle previsioni di cui alla delibera n.84 del 28/12/2018 con la quale si è provveduto ad approvare l'esercizio provvisorio 2018;
- 3) Di impegnare all'uopo, sul capitolo U01.004.0005 "Spese per liti e atti giudiziari" del Bilancio di Previsione IPAB, in via del tutto indicativa, la somma di € 7.295,60 (euro settemiladuecentonovantacinque/60) come da parcella proposta;
- 4) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva vista l'urgenza di provvedere.

IL SEGRETARIO DIRETTORE

Geom. Giuseppe G. Paternò

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

-Vista la superiore proposta di deliberazione e gli atti in essa richiamati che costituiscono parte integrante e sostanziale del deliberato che segue;

-Visti i pareri resi ai sensi dell'art.1- comma 1 – lett.i) della L.R. 48/1991, che si allegano alla presente per farne parte integrante;

-Vista la normativa vigente in materia di IPPAB;

-Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. nella Regione Siciliana;

DELIBERA

- 1) Di affidare in prosecuzione d'incarico, la difesa passiva degli interessi dell'Ente, all'avv. Fabio Lo Presti patrocinante in Cassazione, con studio legale in via Circonvallazione 525 - Paternò, in conseguenza della sentenza del TAR Catania n.26 del 08/01/2018 che conferma il decreto di estinzione dell'IPAB, relativamente al ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, promosso dalle le Sig.re dipendenti ed ex dipendenti di ruolo, Caudullo Giuseppa, Ciaramella Virginia, Gulisano Francesca, Lo Bello Concetta, e Rizzo Angela, avverso alla sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1440 del 21/12/2017 con cui si rigetta la domanda del pagamento di straordinari per € 108.106,70 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
 - 2) Di dare atto che la spesa discende dal presente incarico, indifferibile ed urgente, necessaria alla tutela dell'IPAB e del suo patrimonio graverà, in quanto ad impegno sul capitolo U01.004.0005 "Spese per liti e atti giudiziari" del Bilancio 2019 dell'IPAB "Salvatore Bellia – S. Luigi Gonzaga – Costanzo Cutore" di Paternò (CT) in fase di adozione, dando atto che al momento l'IPAB opera in esercizio provvisorio, in ossequio alle previsioni di cui alla delibera n.84 del 28/12/2018 con la quale si è provveduto ad approvare l'esercizio provvisorio 2018;
 - 3) Di impegnare all'uopo, sul capitolo U.01.004.0005 "Spese per liti e atti giudiziari" del Bilancio di Previsione IPAB, in via del tutto indicativa, la somma di € 7.295,60 (euro settemiladuecentonovantacinque/60) come da parcella proposta;
 - 4) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva vista l'urgenza di provvedere.
- Letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario dott. Giovanni Rovito _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno festivo _____

Li, _____

IL SEGRETARIO DIRETTORE

Geom. Giuseppe G. Paternò

I. P. A. B.
RESIDENCE
“Salvatore Bellia - S.Luigi Gonzaga - Costanzo Cutore”
(ex Casa di Ospitalità Salvatore Bellia)
(D.P. n. 284 del 24/03/1984 di riconoscimento IPAB)
(D.P. n. 532 del 07/11/2016 di estinzione IPAB)
(Sentenza n. 26 del 08/01/2018 del TAR Catania)

VIA G.B. NICOLOSI N.47
95047 – PATERNO (CT)
C.F. 80011230879 – TEL. 095.2264628-9 FAX 095.2264630

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 9 DEL 19/02/2019

OGGETTO:	Incarico legale per la difesa passiva dell’Ente innanzi la Corte di Cassazione nel contenzioso IPAB c/Caudullo ed altri.
-----------------	---

PARERI:

In ordine alla regolarità Amministrativa e Contabile si esprime parere _____

Data _____

IL SEGRETARIO DIRETTORE
Geom. Giuseppe G. Paternò

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta l’avvenuta assunzione della prenotazione della spesa e relativa copertura finanziaria della stessa.

Pren. Imp. n. _____ al Cap. _____ Bilancio anno _____ € _____

Pren. Imp. n. _____ al Cap. _____ Bilancio anno _____ € _____

Pren. Imp. n. _____ al Cap. _____ Bilancio anno _____ € _____

Pren. Imp. n. _____ al Cap. _____ Bilancio anno _____ € _____

Pren. Imp. n. _____ al Cap. _____ Bilancio anno _____ € _____

Pren. Imp. n. _____ al Cap. _____ Bilancio anno _____ € _____

TOTALE € _____

Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
DOTT.SSA Oliveri Consolazione
